CAMERA DEI DEPUTATI N. 3688-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **MARTINO EDOARDO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 marzo 1962 (*Stampato n. 1693*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SULLO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(JERVOLINO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 marzo 1962

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso in Roma il 9 dicembre 1960

Presentata alla Presidenza il 29 novembre 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 9 dicembre 1960 venne concluso in Roma, tra l'Italia e il Brasile, un Accordo che – regolando completamente i complessi rapporti emigratori fra le due Parti Contraenti – è destinato a sostituire quello concluso nel 1950, attualmente in vigore.

Per quanto la nostra emigrazione verso gli Stati Uniti del Brasile sia andata sempre più contraendosi, per un insieme di cause

che non la rendono consigliabile, pure non ci si può sottrarre al dovere di assisterla, assicurando a coloro che, nondimeno, vogliano emigrare colà le migliori possibili condizioni di vita e di lavoro.

A questo fine tende, appunto, l'Accordo in questione: le cui disposizioni riguardano l'emigrazione libera e assistita e si riferiscono al reclutamento e alla selezione, all'imbarco e al trasporto, al ricevimento, avviamento e collocamento degli emigranti, al loro rimpatrio, all'assistenza finanziaria, alle assicurazioni, all'addestramento professionale, alla previdenza sociale, alle rimesse di fondi.

Considerando che l'Accordo di che trattasi riveste notevole importanza per la sicurezza di coloro che intendano emigrare in Brasile e rappresenta un sostanziale miglioramento rispetto a quello del 1950, oggi vigente, il vostro Relatore vi chiede di volerne autorizzare la ratifica.

Ricordando, peraltro, la dolorosa esperienza fatta in passato da nostri emigranti in Brasile, raccomanda al Governo di seguirne per lo innanzi le vicende con ogni sollecitudine e cura, vigilando alla esecuzione rigorosa delle disposizioni concordate.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di emigrazione tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso in Roma il 9 dicembre 1960.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 51 dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.